



IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Chiusura temporanea alla circolazione pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità del Ponte de le Bande – Sestiere di Castello, in prossimità del civico 5266, ponte che collega Fondamenta Santa Maria Formosa e Calle de le Bande.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto l'intervento dei Vigili del Fuoco unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale effettuato in data 10 gennaio 2024 alle ore 16:20 circa, finalizzato alla verifica della stabilità del parapetto/ringhiera corrimano su entrambi i lati del ponte, nonché dell'intera struttura del Ponte de le Bande;

Tenuto conto che a seguito della verifica terminata verso le ore 17:20 circa, il Caposquadra dei Vigili del Fuoco rilevato il pericolo disponeva, per le operazioni di messa in sicurezza del ponte, l'interdizione della circolazione sul ponte al fine di tutelare e scongiurare pericolo per la circolazione pedonale e nautica;

Rilevato di dover dar seguito alla richiesta dei Vigili del Fuoco ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. PG/2023/610507 del 22 dicembre 2023;

ORDINA

dalle ore 18:30 del 10 gennaio 2024 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza del ponte, è interdetta la circolazione pedonale in entrambi i sensi di marcia sul Ponte de le Bande – Sestiere di Castello, in prossimità del civico 5266, ponte che collega Fondamenta Santa Maria Formosa e Calle de le Bande.



IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

È fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare quanto stabilito dal presente provvedimento. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurarne il rispetto.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90 avverso la presente, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15, verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI
(*) atto firmato digitalmente

Responsabile istruttoria: Vice Commissario Mauro SCARPA

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,23 e 22 ter D.lgs. 7/3/2005 n. 82.